

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE <i>(Provincia di Trento)</i>	
23 GEN. 2020	
N..... Class.	736 Cl. Fasc.

Deliberazione n. 3 /2020/PRNO



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Massimo AGLIOCCHI	Consigliere (relatore)
Alessia DI GREGORIO	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere

Nella Camera di consiglio del 21 gennaio 2020

VISTI gli artt. 81, 97, 100, c. 2, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO l'art. 79, c. 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e successive modificazioni, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;



VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento dei comuni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, c. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che obbliga gli organi di revisione degli enti locali ad inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO l'art. 49 della l.p. 9 dicembre 2015, n. 18, secondo il quale gli enti locali e loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel d.lgs. n. 118/2011, nonché relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto e quindi a partire dall'esercizio 2016;

VISTI gli artt. 3 e 11-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTO il DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L e successive modifiche recante il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il "Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", approvato con l.r. 3 maggio 2018, n. 2, successivamente modificato con l.r. 8 agosto 2018, n. 6;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 111/2017/INPR, con la quale è stato confermato l'obbligo degli Enti locali della provincia di Trento di trasmissione alla banca dati BDAP, ai sensi dell'art. 227, c. 6, del Tuel e dell'art. 1, c. 6, del DM 12 maggio 2016, dei

rendiconti armonizzati già a partire dall'esercizio 2016, per consentire la funzione di controllo esterno intestata alla Corte dei conti;

VISTA la deliberazione n. 16/2018/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli Organi di revisione economico - finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2017;

VISTA la deliberazione n. 1/2019/INPR di questa Sezione di controllo della Corte dei conti con cui sono stati approvati il programma dei controlli e delle analisi per l'anno 2019;

VISTA la nota della Provincia autonoma di Trento prot. n. PAT/P001/2019-RDE/PR41855/0000013 (prot. Corte dei conti n. 1199 di data 3 aprile 2019), inviata a questa Sezione nell'ambito delle attività istruttorie alla parifica del rendiconto 2018, con la quale sono stati comunicati gli esiti delle verifiche effettuate dalla Provincia, riferite agli esercizi 2017 e 2018, in merito al rispetto da parte dei Comuni del pareggio di bilancio e del contenimento della spesa corrente, secondo quanto disposto dai "Protocolli d'intesa in materia di finanza locale" per gli anni 2017 e 2018. L'Ente vigilante ha confermato che, salvo un Comune, tutti gli altri hanno conseguito l'obiettivo del pareggio di bilancio come disciplinato dalla legge n. 243/2012 e n. 232/2016; inoltre la Provincia ha monitorato i processi di risparmio attivati dai Comuni, anche se l'obiettivo, per la maggioranza degli Enti, deve essere conseguito nell'esercizio finanziario 2019, secondo quanto stabilito dalla delibera della Giunta provinciale n. 1228/2016;

CONSIDERATO che il Comune di Sella Giudicarie, avendo una popolazione inferiore ai 5 mila abitanti, applica le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 267/2000 relative all'armonizzazione contabile con un anno di posticipo, come previsto dalla l.p. n. 18/2015 e, pertanto, non è tenuto per l'esercizio 2017 ad implementare la contabilità economico-patrimoniale;

ESAMINATO il questionario sul rendiconto 2017 trasmesso a questa Sezione di controllo il 29 marzo 2019 dall'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Sella Giudicarie tramite inserimento nel Sistema informativo "Contabilità territoriale" (CONTE) della Corte dei conti;

ESAMINATA la relazione dell'Organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2017 inviata a questa Sezione di controllo dall'Organo di revisione economico-finanziaria del medesimo Comune;



VISTA la nota n. 3085 di data 4 ottobre 2019 con la quale il Magistrato istruttore ha comunicato all'Ente e all'Organo di revisione le principali criticità emerse in fase istruttoria;

ESAMINATA la nota di chiarimenti trasmessa dall'Organo di revisione del Comune di Sella Giudicarie con nota prot. Corte dei conti n. 3245 del 16 ottobre 2019;

VISTA l'ordinanza n. 1 di data 20 gennaio 2020 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il magistrato relatore, Consigliere Massimo Agliocchi, designato con ordinanza del Presidente n. 8/2019 del 25 luglio 2019, ed esaminata la documentazione agli atti;

CONSIDERATO che dall'esame della relazione-questionario sul rendiconto 2017 del Comune di Sella Giudicarie non sono emerse allo stato degli atti gravi irregolarità per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia;

RITENUTO di non procedere ad ulteriore attività istruttoria;

considerato in fatto e in diritto

Ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'Organo di revisione del Comune di Sella Giudicarie ha compilato il questionario consuntivo 2017 inerente al rendiconto 2017.

Esaminati i dati e le informazioni riportati nel questionario consuntivo 2017 e nella relazione dell'Organo di revisione, il Magistrato istruttore ha instaurato con l'Ente regolare contraddittorio, comunicando al Sindaco e all'Organo di revisione gli esiti dell'istruttoria con invito a presentare osservazioni o controdeduzioni.

In particolare, l'esame istruttorio si è concentrato sui seguenti aspetti:

- ritardata approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2017;
- bassa capacità di riscossione delle entrate del titolo II e del titolo III;
- incremento della spesa corrente;
- mantenimento dei crediti riconosciuti inesigibili iscritti tra i residui attivi da oltre 3 anni dalla loro scadenza e non riscossi anche se non ancora prescritti;
- ammontare effettivo delle entrate e spese non ricorrenti, in relazione ai disallineamenti riscontrati tra la BDAP e la relazione dell'Organo di revisione;
- mancato inserimento tra le entrate non ricorrenti dell'importo del recupero per evasione tributaria e per sanzioni derivanti dalla violazione al codice della strada;
- corrispondenza tra accertamenti e riscossioni per evasione tributaria;

- spese di rappresentanza: mancato adempimento dell'art. 16, comma 26 del d.l. n. 138/2011;
- mancata pubblicazione sul sito istituzionale dell'importo del debito e del numero di creditori (ai sensi dell'art. 33, d.lgs. n. 33/2013 e ss. mm.);
- presenza di residui attivi ante 2012 del titolo IV;
- sistema di utilizzo per la rilevazione dei rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le società partecipate;
- con riferimento agli organismi partecipati, presenza di alcune società che presentano criticità in termini di maggior numero di amministratori rispetto al numero di dipendenti, nonché di fatturato.

L'Organo di revisione ha trasmesso le proprie osservazioni e controdeduzioni.

In esito all'attività di controllo, la Sezione ritiene di non procedere con un ulteriore supplemento istruttorio, non essendo emerse, allo stato degli atti, gravi irregolarità.

In ogni caso, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione "di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio" (Corte Cost. 60/2013), la Sezione può segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, criticità o difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di eventuali future situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente.

Pertanto, pur tenuto conto delle osservazioni pervenute, il Collegio ritiene necessario formulare i rilievi indicati nel dispositivo che saranno oggetto della successiva attività di monitoraggio intestata a questa Sezione di controllo, fermo restando che l'assenza di uno specifico rilievo su elementi non esaminati non costituisce di per sé valutazione positiva.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige - sede di Trento:

- 1) accerta che dall'esame della relazione-questionario sul rendiconto 2017 del Comune di Sella Giudicarie non emergono allo stato degli atti gravi irregolarità;
- 2) rileva che dalla documentazione agli atti, acquisita in sede di verifica del rendiconto di gestione 2017, l'Ente ha rispettato il saldo di finanza pubblica;



3) conclude, allo stato degli atti, il procedimento di controllo del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2017 del Comune di Sella Giudicarie, invitando al contempo l'Ente nella propria attività gestionale:

- ad assicurare la tempestiva approvazione del rendiconto di gestione, provvedendo al tempestivo inserimento dei dati nella banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all'art. 13 della l. n. 196/2009, tenuto conto delle sanzioni disposte dall'art. 9, c. 1-quinquies, del d.l. n. 113/2016;
- a migliorare le percentuali di riscossione delle entrate relative al titolo II e al titolo III, anche assicurando la corretta contabilizzazione dell'accertamento rispetto all'effettiva esigibilità dell'entrata in base a quanto disposto dai principi contabili;
- a proseguire nell'attività di costante monitoraggio della spesa corrente nel rispetto del piano di miglioramento ex art. 8, c. 1 bis, della l.p. n. 27/2010 e ss. mm.;
- a monitorare i residui attivi relativi a crediti inesigibili da oltre tre anni dalla loro scadenza ai fini del loro mantenimento a bilancio;
- alla corretta classificazione delle entrate non ricorrenti, per le quali l'acquisizione dell'entrata non è prevista a regime ed è limitata ad uno o più esercizi, fermo restando che sono da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti, tra l'altro, *"gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria"* ai sensi del punto 9.11.3 del principio contabile 4.1 allegato al d.lgs. n. 118/2011;
- ad osservare scrupolosamente i principi contabili del d. lgs. n. 118/2011 con riferimento ai criteri di accertamento delle entrate derivanti dal recupero dell'evasione tributaria;
- a garantire il rispetto della disposizione recata dall'art. 16, c. 26, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, secondo cui *"Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale"*. Si rammenta, al riguardo, che la circolare della Provincia autonoma di Trento, citata dall'Ente, deve ritenersi superata alla luce di quanto disposto dal d.lgs. n. 43/2016;
- ad assicurare il completo adempimento degli obblighi di pubblicazione delle informazioni e dei documenti di bilancio e programmazione nel sito istituzionale ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm. e delle correlate leggi regionali e provinciali di recepimento;

- a valutare attentamente i presupposti giuridico contabili per il mantenimento dei residui attivi vetusti attivando le azioni necessarie per la riscossione.

Resta fermo che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa a cura del Dirigente della segreteria, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco nonché all'Organo di revisione del Comune di Sella Giudicarie.

Così deciso in Trento, nella Camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2020.


Il Magistrato relatore

Massimo AGLIOCCHI



Il Presidente

Anna Maria Rita LENTINI



Depositata in segreteria il 22 GEN. 2020

Il Dirigente
Anna Maria GUIDI

